



COMUNICATO UFFICIALE N.221 **Stagione Sportiva 2018/2019**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. dal N.45/A al N.47/A della F.I.G.C., inerenti le modifiche regolamentari degli artt. 8, 10 e 13 del C.G.S..

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° FEBBRAIO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 45/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare le disposizioni contenute nell'art. 8 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche all'art. 8 del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il testo allegato sub A).

La suddetta disposizione entra in vigore per le decisioni intervenute successivamente al 1° febbraio 2019.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GENNAIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 8

Violazioni in materia gestionale ed economica

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
1. Costituiscono illecito amministrativo la mancata produzione, l'alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli Organi della giustizia sportiva, dalla COVISOC e dagli altri organi di controllo della FIGC, nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali.	1. Invariato
2. Costituiscono altresì illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica, nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia.	2. Invariato
3. Salva l'applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle norme in materia di licenze UEFA o da altre norme speciali, nonché delle più gravi sanzioni che possano essere irrogate per gli altri fatti previsti dal presente articolo, la società che commette i fatti di cui ai commi 1 e 2 è punibile con la sanzione dell'ammenda con diffida.	3. Invariato
4. La società che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi ovvero mediante qualsiasi altra attività illecita o elusiva, tenta di ottenere od ottenga l'iscrizione a una competizione cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni vigenti, è punita con una delle sanzioni previste dalle lettere g), h), i), l) dell'art. 18, comma 1.	4. Invariato
5. Abrogato	5. Abrogato
6. La società che pattuisce con i propri tesserati o corrisponde comunque loro compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni federali vigenti, è punita con l'ammenda da uno a tre volte l'ammontare illecitamente pattuito o corrisposto, cui può aggiungersi la penalizzazione di uno o più punti in classifica.	6. Invariato

7. La società appartenente alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B o alla Lega Italiana Calcio Professionistico che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi, si avvale delle prestazioni di sportivi professionisti con cui non avrebbe potuto stipulare contratti sulla base delle disposizioni federali vigenti, è punita con la penalizzazione di uno o più punti in classifica.	7. Invariato
8. La violazione in ambito dilettantistico dei divieti di cui agli artt. 94, comma 1, lettera a), 94 ter comma 8 e 94 quinquies comma 9 delle NOIF, comporta, oltre alla revoca del tesseramento, le seguenti sanzioni: a) a carico della società, l'ammenda da € 5.000,00 ad € 20.000,00 e la penalizzazione di punti in classifica e, nei casi più gravi, la retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza; b) a carico del dirigente o dei dirigenti ritenuti responsabili, l'inibizione di durata non inferiore a due anni; c) a carico dei tesserati, la squalifica di durata non inferiore ad un anno. Il mancato pagamento, nel termine previsto dall'art. 94 ter, comma 11, e 94 quinquies, comma 11, delle NOIF, delle somme accertate rispettivamente dalla Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale dilettanti (LND) e dalla Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile, o dal Tribunale Federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche - comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica. La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche.	8. Invariato
9. Il mancato pagamento, nel termine previsto dall'art. 94 ter, comma 11, e 94 quinquies, comma 11 delle NOIF, delle somme accertate rispettivamente dalla Commissione Accordi Economici della Lega nazionale dilettanti (LND) e dalla Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile, o dal Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche - comporta l'applicazione, a carico della società	9. Invariato

responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica. La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche.	
10. I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 e i collaboratori della gestione sportiva che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti, sono soggetti alla sanzione della inibizione di durata non inferiore a sei mesi.	10. Invariato
11. I tesserati che pattuiscono con la società o percepiscono comunque dalla stessa compensi, premi o indennità in violazione delle norme federali, sono soggetti alla squalifica di durata non inferiore a un mese.	11. Invariato
12. L'inosservanza del divieto di cui all'art. 16 bis, comma 1, delle NOIF comporta, su deferimento della Procura federale, le seguenti sanzioni: a) a carico della società la penalizzazione di almeno 2 punti in classifica e l'ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00 da destinarsi alla FIGC per la cura del vivaio nazionale; b) a carico dei soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, la sanzione di cui alla lettera h) dell'art. 19, comma 1, per un periodo non inferiore ad un anno.	12. Invariato
13. L'inosservanza del divieto di cui all'art. 52, comma 6 delle NOIF comporta, su deferimento della Procura federale, l'applicazione delle seguenti sanzioni: a) a carico della società la penalizzazione di almeno 2 punti in classifica e l'ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00 da destinarsi alla FIGC per la cura del vivaio nazionale; b) a carico dei soci, amministratori e dirigenti la sanzione di cui alla lettera h) dell'art 19, comma 1, per un periodo non inferiore ad un anno.	13. Invariato
14. La mancata esecutività dei contratti conclusi tra società professionistiche e tra tesserati e società professionistiche, direttamente imputabile a una società, comporta l'applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui alla lettera g) dell'art. 18,	14. Invariato

comma 1, nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica. 15. Il mancato pagamento entro trenta giorni delle somme poste a carico di società o tesserati dagli Organi della giustizia sportiva o da collegi arbitrali competenti ai sensi delle norme federali comporta, fermo l'obbligo di adempimento, l'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere a), b), c), g) dell'art. 18, comma 1, e di quelle di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h) dell'art. 19, comma 1.	15. Il mancato pagamento entro trenta giorni delle somme poste a carico di società o tesserati dagli Organi della giustizia sportiva o da collegi arbitrali competenti ai sensi delle norme federali comporta, fermo l'obbligo di adempimento, l'applicazione per le società delle sanzioni di cui alle lettere a), b), c), g), dell'art. 18, comma 1 e in casi particolarmente gravi o di recidiva di quelle di cui alle lettere h), i), l), dell'art. 18, comma 1, e per i tesserati le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h) dell'art. 19, comma 1.
--	---

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 46/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare le disposizioni contenute nell'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche all'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il testo allegato sub A).

Le suddette modifiche entreranno in vigore dal 1° luglio 2019.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GENNAIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 10

Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
1. Ai dirigenti federali, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 è fatto divieto di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell'interesse della propria società. È fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di soggetti non autorizzati e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati. In questi casi gli atti, anche se conclusi, sono privi di effetto.	1. Invariato
2. Le attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe.	2. Invariato
3. Salva l'applicazione di disposizioni speciali, alle società responsabili delle violazioni dei divieti e delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica una sanzione non inferiore all'ammenda. La società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di controllo delle società professionistiche o di ammissione ai campionati professionistici o di rilascio di licenze FIGC è punita, per ogni inadempimento, con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni federali ovvero, in mancanza, con quelle dell'ammenda o della penalizzazione di uno o più punti in classifica.	3. Salva l'applicazione di disposizioni speciali, alle società responsabili delle violazioni dei divieti e delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica una sanzione non inferiore all'ammenda. La società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di controllo delle società professionistiche o di ammissione ai campionati professionistici o di rilascio di licenze FIGC è punita, per ogni inadempimento, con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni federali ovvero, in mancanza, con quelle dell'ammenda o della penalizzazione di uno o più punti in classifica.
Il mancato pagamento da parte delle società di Serie A, nei termini fissati dalle disposizioni federali, degli emolumenti dovuti: a) per il primo trimestre (1° luglio-30 settembre), e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a	Il mancato pagamento da parte delle società di Serie A, nei termini fissati dalle disposizioni federali, degli emolumenti dovuti: a) per il primo trimestre (1° luglio-30 settembre), e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta

carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

b) per il secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

c) per il terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al terzo trimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

d) per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica

l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

b) per **solo** il secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

b1) per il secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. i);

c) per il terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al terzo trimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

d) per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica

da scontarsi nella stagione sportiva successiva al quarto trimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva.

Il mancato pagamento da parte delle società di Serie A, nei termini fissati dalle disposizioni federali, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti dovuti:

a) per il primo trimestre (1° luglio-30 settembre), e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

b) per il secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

c) per il terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione

da scontarsi nella stagione sportiva successiva al quarto trimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva.

Il mancato pagamento da parte delle società di Serie A, nei termini fissati dalle disposizioni federali, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti dovuti:

a) per il primo trimestre (1° luglio-30 settembre), e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

b) per il **solo** secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre), in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

b1) per il secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. i);

c) per il terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione

di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al terzo trimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

d) per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al quarto trimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva.

Il mancato pagamento da parte delle società di Serie B e della Lega Italiana Calcio Professionistico, nei termini fissati dalle disposizioni federali, degli emolumenti dovuti:

a) per il primo bimestre (1° luglio-31 agosto), e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

b) per il secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze

di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al terzo trimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

d) per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al quarto trimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva.

Il mancato pagamento da parte delle società di Serie B e della Lega Italiana Calcio Professionistico, nei termini fissati dalle disposizioni federali, degli emolumenti dovuti:

a) per il primo bimestre (1° luglio-31 agosto), e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

b) per il **solo** secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre), in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale

aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva; c) per il terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva; d) per il quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva; e) per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica	recidiva; b1) per il secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. i); c) per il solo terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre), in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva; c1) per il terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) e per uno di quelli precedenti, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. i); d) per il quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva; e) per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica
--	---

da scontarsi nella stagione sportiva successiva al quinto bimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

f) per il sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al sesto bimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva.

Il mancato pagamento da parte delle società di Serie B e della Lega Italiana Calcio Professionistico, nei termini fissati dalle disposizioni federali, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti dovuti:

a) per il primo bimestre (1° luglio-31 agosto), e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

b) per il secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

da scontarsi nella stagione sportiva successiva al quinto bimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

f) per il sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al sesto bimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva.

Il mancato pagamento da parte delle società di Serie B e della Lega Italiana Calcio Professionistico, nei termini fissati dalle disposizioni federali, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti dovuti:

a) per il primo bimestre (1° luglio-31 agosto), e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

b) per il **solo** secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre), in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

c) per il terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

d) per il quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

e) per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al

b1) per il secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. i);

c) per il **solo** terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre), in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

c1) per il terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) e per uno di quelli precedenti, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. i);

d) per il quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

e) per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al

quinto bimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva; f) per il sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al sesto bimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva. 3 bis. La società dilettantistica che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla L.N.D. è punita con le sanzioni previste dalle predette disposizioni. 4. Ai dirigenti federali, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, che contravvengono ai divieti e alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione della inibizione temporanea per un periodo non inferiore a tre mesi. 5. Per la violazione, comunque posta in essere, delle disposizioni in materia di tesseramento e di cessione di contratto di calciatore proveniente o proveniente da Federazione estera, di cui all'art. 102, comma 4, delle NOIF, si applicano le seguenti sanzioni: alla società, dell'ammenda fino al 10% del valore di acquisizione del calciatore; ai dirigenti e ai soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, della inibizione temporanea; al calciatore, della squalifica a tempo. 6. La violazione delle norme federali in materia di tesseramenti compiuta mediante falsa attestazione di cittadinanza costituisce illecito disciplinare. Le società, nonché i loro dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 che compiano direttamente o tentino di	quinto bimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva; f) per il sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al sesto bimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva. 3. bis. Invariato 4. Invariato 5. Invariato 6. Invariato
---	--

compiere, ovvero consentano che altri compiano, atti volti ad ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine di eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento di calciatori extracomunitari, ne sono responsabili, applicandosi le sanzioni di cui ai successivi commi 8 e 9. Alle stesse sanzioni soggiacciono le società, i dirigenti e i tesserati qualora alle competizioni sportive partecipino calciatori sotto falso nome o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte.	
7. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di incentivazione e promozione dei giocatori locali comporta l'applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), nella misura di almeno 1 punto di penalizzazione in classifica.	7. Invariato
8. Nell'ipotesi di cui al comma 6, se viene accertata la responsabilità oggettiva della società ai sensi dell'art. 4, il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni previste dalle lettere c), g), h), i) dell'art. 18, comma 1, mentre se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 4, il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni previste dalle lettere g), h), i) dell'art. 18, comma 1.	8. Invariato
9. I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 riconosciuti responsabili dei fatti di cui al precedente comma 6, sono puniti con la sanzione dell'inibizione o della squalifica per un periodo non inferiore a due anni.	9. Invariato
10. Per le altre violazioni delle disposizioni federali in materia di tesseramenti e controlli societari si applicano le sanzioni dell'inibizione o della squalifica.	10. Invariato
11. Le parti che, senza giusta causa, recedano da un contratto di prestazione sportiva o ne interrompano l'esecuzione commettono una violazione rilevante anche ai fini disciplinari, punita con le sanzioni di cui alle lettere b), c), n) dell'art. 18, comma 1, e quelle di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) dell'art. 19, comma 1.	11. Invariato

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 47/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare le disposizioni contenute nell'art. 13 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche all'art. 13 del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il testo allegato sub A).

Le suddette modifiche entreranno in vigore dal turno di Campionato successivo alla data della loro pubblicazione.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GENNAIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 13

Esimente e attenuanti per comportamenti dei propri sostenitori

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
1. La società non risponde per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione dell'articolo 12 se ricorrono congiuntamente tre delle seguenti circostanze: a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo; b) la società ha concretamente cooperato con le forze dell'ordine e le altre autorità competenti per l'adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni; c) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione; d) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti; e) non vi è stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della società. 2. La responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione dell'articolo 12 è attenuata se la società prova la sussistenza di alcune delle circostanze elencate nel precedente comma 1.	1. La società non risponde per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 11 e 12 se ricorrono congiuntamente tre delle seguenti circostanze: a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo; b) la società ha concretamente cooperato con le forze dell'ordine e le altre autorità competenti per l'adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni; c) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione; d) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti; e) non vi è stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della società. 2. La responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 11 e 12 è attenuata se la società prova la sussistenza di alcune delle circostanze elencate nel precedente comma 1.